
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 186 DEL 29 ottobre 2019

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini curriculari, presso questa Azienda, degli studenti iscritti al *Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia*.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha formulato, per le vie brevi, istanza di convenzionamento, finalizzata allo svolgimento di tirocini, presso questa Azienda, da parte degli studenti iscritti al *Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia*;
- tale istanza è avvenuta mediante consegna di apposita bozza di atto convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;

Preso atto che

il Commissario Straordinario, con propria annotazione autografa, ha disposto l'approvazione dello schema convenzionale ed ha rimesso alla U.O.C. *proponente* l'istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'accordo di cui trattasi;

Letto

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

- l'accordo produrrà i suoi effetti per tre anni dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell'art. 18, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;

Ritenuto

pertanto, di poter procedere alla stipula di convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di tirocini, presso le strutture sanitarie di questa Azienda, da parte degli studenti iscritti *Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia* del medesimo ateneo vanvitelliano;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. di stipulare convenzione, con il predetto *ateneo*, per l'esecuzione di tirocini da parte degli studenti iscritti al *Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia* presso le strutture sanitarie di questa Azienda;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione;
4. di precisare che l'accordo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Affari Generali, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ed all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessità dell'ateneo vanvitelliano di organizzare con immediatezza l'attività formativa concordata.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **AFFARI GENERALI**
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto *ateneo*, per l'esecuzione di tirocini da parte degli studenti iscritti al *Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia* presso le strutture sanitarie di questa Azienda;
3. approvare l'allegato schema di convenzione;
4. **PRECISARE** che l'accordo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/05/2019;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Affari Generali, Appropriately ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ed all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attese le necessità dell'ateneo vanvitelliano di organizzare con immediatezza l'attività formativa concordata.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

TRA

L'Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI, con sede in Caserta, 81100, Viale Lincoln n. 5, C.F. e P. I.V.A. n. 02044190615, sito web www.unicampania.it, pec protocollo@pec.unicampania.it, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. **Giuseppe Paolisso**, nato a Benevento il 09.02.1957

E

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Partita I.V.A. n. **02201130600**, con sede legale in Caserta Via Palasciano CAP 81100 d'ora in poi denominato *Soggetto Ospitante*, rappresentata dal Commissario Straordinario avv. **Carminio Mariano** nato a Mercato San Severino 01/11/1956 e domiciliato in Caserta Via Palasciano a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale i **TIROCINI CURRICULARI sono da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea;**

VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo (delibere del S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n.533 del 31.03.2015),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.



Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento iscritti presso il **Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia sede di Caserta**, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Direttore della Scuola/Dipartimento o suo delegato, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
 - d) le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Il Soggetto Promotore si impegna, ai sensi della vigente normativa, ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 6

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;



b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;

c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui anche fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio);

d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;

e) a rilasciare al tirocinante, un'attestazione di avvenuto tirocinio, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 10

Il presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante e due al Soggetto Promotore.

Firma e timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE

Firma e timbro Soggetto Ospitante
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

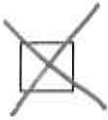




186
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno **30.10.2019**

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.